

Articolo Fondazione Studi del 7 agosto 2020

Credito d'imposta per sanificazione e adeguamento luoghi di lavoro

Disponibili modelli e istruzioni per fruire dei crediti d'imposta introdotti dal decreto Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Con provvedimento Prot. n. 259854/2020 e la circolare n. 20E/20 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d'imposta, oltre a definire criteri e modalità di applicazione e fruizione. Il modello approvato dal provvedimento per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata o tramite i canali telematici dell'Agenzia. In caso di credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro la comunicazione può essere trasmessa dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021; l'ammontare massimo fruibile è pari al 60% delle spese, e non può mai eccedere gli 80.000 euro. Per quanto riguarda, invece, il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, la comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020 e l'ammontare massimo anche in questo caso corrisponde al 60% delle spese complessive ma non deve superare la soglia dei 60.000 euro. Il provvedimento illustra le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all'Agenzia di voler optare, fino al 31 dicembre 2021, invece che per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A fornire indicazioni sull'ambito soggettivo di applicazione dei crediti d'imposta è, invece, la circolare n. 20/E. A riguardo, si specifica che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema), i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l'estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa. Infine, forniti chiarimenti in merito alle spese sostenute dai beneficiari, in relazione alle quali spettano i predetti crediti. Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.